

IMPOSTE E TASSEdi **STEFANO NATALI****Contestazione credito d'imposta ricerca e sviluppo***La richiesta di parere al MISE tra facoltà e obbligo.*

Fioccano come neve in tutto il Paese gli atti di recupero di crediti d'imposta per ricerca e sviluppo con conseguente alimentazione di notevole contenzioso presso le Commissioni tributarie. Si tratta di giudizi di merito, considerato che la materia è tanto recente da non aver ancora consentito la formazione di giudizi di legittimità presso la Suprema Corte.

Nel complicato quadro normativo, dettato soprattutto dalle **incertezze operative** e dalla **complessità** che la materia presenta già per sua natura, un elemento che sta facendo discutere è quello legato all'opportunità che l'Agenzia delle Entrate **richieda al MISE un parere tecnico** sull'ammissibilità dei progetti posti a fondamento delle spese oggetto di bonus.

La questione nasce a causa di una norma che **non ha sancito un espresso obbligo** per l'Amministrazione Finanziaria di ricorrere al parere del MISE che, tuttavia, è l'unico organo dotato di competenza specifica sulla materia in commento. Ne consegue che gli accertamenti sono in gran parte stati emessi con criteri arbitrari e con motivazione del tutto apparente, considerato che i funzionari dell'Agenzia delle Entrate (e questo è un dato di fatto) non possono avere una competenza specifica sul tema e perciò riesce difficile capire come possa un accertamento essere adeguatamente motivato se non poggia su basi scientifiche richieste dalla natura dell'agevolazione.

Recentemente, la **C.T.P. di Napoli** (sent. 4988/2022) ha sancito che, per contestare il credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo, il Fisco **deve chiedere** il parere al MISE, pur in assenza di una specifica norma al riguardo. In buona sostanza, si riconosce che, sul piano formale, tale parere costituisce una facoltà e non un obbligo, ma diventa un atto necessario dal momento che ogni accertamento deve essere adeguatamente motivato e la motivazione non può che essere meramente apparente se di fronte a problematiche di grande complessità come quelle in questione non si fonda su valutazioni da parte di organismi tecnici.

Sulla stessa scia si allineano anche la **C.T.P. di Vicenza** (sent. 365/2021) e la **C.T.P. di Ancona** (sent. 392/2021). Di parere opposto, invece, una recente sentenza della **C.T.P. di Prato** (sent. 69/2022).

A complicare il quadro, vi sono le vicende legate ai provvedimenti che si sono succeduti nel tempo di vigenza dell'agevolazione. Ci riferiamo, in particolare, all'applicazione del **Manuale di Oslo**, prima, e del **Manuale di Frascati**, successivamente. Si tratta di manuali internazionali, dei quali esiste una traduzione in lingua italiana solo da alcuni giorni, che contengono le linee guida per definire il concetto di ricerca e sviluppo e che sono richiamati dal Fisco negli atti impositivi. In sintesi, il Manuale di Oslo, secondo il MISE, è da ritenersi in vigore dal 2015 e fino al 2018, anno in cui entra in scena il Manuale di Frascati.

Secondo il primo manuale, l'attività di ricerca e sviluppo era da ritenersi ammissibile quando la stessa, rispetto alle condizioni di partenza, **determinava novità sostanziali o migliorie ai prodotti**, anche facendo riferimento alla sola realtà aziendale. Nel secondo manuale, si faceva invece riferimento ad un concetto di ammissibilità legato all'**ottenimento di sostanziali benefici e novità** rispetto allo stato dell'arte. Sul punto, la C.T.P. di Aosta ha ritenuto che l'innovazione possa comunque riferirsi a novità anche solo per l'impresa richiedente. Le questioni non sono di poco conto, considerato il pesante quadro sanzionatorio.